



**COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO**  
Provincia di Ascoli Piceno

**SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISTICHE E SPORT**  
**SERVIZIO COMMERCIO**

**REGOLAMENTAZIONE COMMERCIO**  
**SU AREE PUBBLICHE:**

**FIERA DI SAN GIORGIO**  
**COMMERCIO IN FORMA**  
**ITINERANTE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.      del

TITOLO PRIMO  
AMBITO DI APPLICAZIONE  
E DEFINIZIONI

Art.1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale nella Fiera di San Giorgio e determina le zone di interdizione del commercio itinerante, ai sensi e per gli effetti dell'art.21 della Legge Regionale del 4 ottobre 1999 n. 26 inerente "Riforma del Commercio – Norme ed indirizzi per il settore del commercio".

Art.2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs.114/98 e della L.R.M. 26/99, si intendono:

- Per aree pubbliche, le strade, i canali e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- Per posteggio la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- Per posteggi decennali (80%) della fiera, quelli assegnati per un periodo di dieci anni, rinnovabile, con relativo rilascio di autorizzazione di tipo "A" agli operatori che hanno esercitato nella fiera per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito bando;
- Per posteggi liberi (20%) della fiera, quelli assegnabili annualmente;
- Per presenze effettive nella fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività nella fiera;
- Per presenze di spunta nella fiera, s'intende il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività;
- Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "A" quella rilasciata dal Comune sede di posteggio per svolgere l'attività mediante l'utilizzo di un posteggio, la quale abilita anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante;
- Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo "B" quella rilasciata dal Comune di residenza dell'operatore se persona fisica, dal Comune ove ha la sede legale se trattasi di società di persone o dal Comune scelto dall'operatore non residente nella Regione, che abilita all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante;
- Per fiera ordinaria la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
- Per fiera specializzata la manifestazione in cui nel 90% dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10% sono merceologie di servizio alla fiera stessa.
- Per spunta, l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi liberi e non ancora assegnati agli operatori aventi diritto;

## TITOLO SECONDO DISCIPLINA FIERA DI SAN GIORGIO

### art. 3

#### Tipologia della fiera e giorno di svolgimento

1. Nell'ambito delle specifiche inerenti le fiere, previste dall'art.20 della L.R.M. 26/99, si dispone che all'interno del territorio comunale, nell'arco dell'anno è autorizzata la Fiera di San Giorgio con le seguenti caratteristiche e tipologie:

- fiera ordinaria a cadenza annuale;
- giorno di svolgimento: la domenica antecedente il 23 aprile (festa del Patrono). In caso di coincidenza con la festa della Pasqua, la fiera sarà effettuata nella domenica delle Palme con anticipo del mercato domenicale previsto in tale domenica a quella immediatamente precedente. In caso di ulteriori difficoltà nella scelta della data di svolgimento della fiera per la concomitanza di altre festività o manifestazioni o scadenze elettorali sarà stabilita, con ordinanza del Sindaco e sentite le associazioni di categoria interessate, una diversa data.

2. In caso di mancato svolgimento nel giorno prefissato, per motivi meteorologici o di altro genere, indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale, si potrà addivenire a recupero.

### Art. 4

#### Partecipanti

Possono partecipare alla Fiera esclusivamente i titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di cui alla D.Lgs 114/98 o, se non è intervenuta conversione, i titolari di autorizzazione per il commercio ambulante di cui alla legge 112/91 o di cui alla legge 398/76. Gli anzidetti operatori possono provenire da tutto il territorio nazionale.

Gli artigiani, gli industriali e quanti altri intendessero partecipare alla Fiera per svolgere attività di commercio dovranno essere muniti della autorizzazione sopra indicata. Detta autorizzazione non è necessaria per i soli espositori di prodotti autorizzati in aree diverse da quelle destinate alla fiera.

### Art. 5

#### Luoghi di svolgimento della Fiera

La Fiera di San Giorgio si svolge nelle sotto elencate vie cittadine:



#### Art. 7

Posteggi riservati ad associazioni di cui alla lett. n, 2° comma, dell'art.21 L.R.M. 26/99

Sono riservati alle associazioni di cui alla lett. n, 2° comma, dell'art.21 L.R.M. 26/99, i posteggi n. 330 e 331 di Via Mazzini sud.

#### Art. 8

Posteggi aggiuntivi riservati ad operatori dei paesi dell'Unione Europea di cui al comma 14, dell'art.27 L.R.M. 26/99

In caso di richieste di partecipazione alla fiera da parte di operatori dei paesi dell'Unione Europea, la Giunta Municipale può autorizzare posteggi aggiuntivi da riservare ai predetti commercianti.

#### Art. 9

Orario di attività della Fiera

L'orario di attività della Fiera è stabilito con ordinanza sindacale, sentito il Comando della Polizia Municipale, l'Ufficio Commercio e le Associazioni di categoria, sulla base dei criteri regionali espressi con l'art. 23 della L.R. 4 ottobre 1999, n. 26.

#### Art. 9 bis

Apertura esercizi commercio al dettaglio in sede fissa

Nel giorno di svolgimento della fiera tutti i commercianti al dettaglio in sede fissa di Porto San Giorgio possono tenere aperti i propri esercizi in deroga al rispetto degli orari e all'obbligo di chiusura festiva.

## Art. 10 Presentazione domande

Le domande di concessione dei posteggi liberi (20%) debbono pervenire a mezzo di lettera raccomandata o presentate al Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera.

Nelle stesse gli interessati dovranno dichiarare, sotto propria responsabilità:

- a) generalità complete del richiedente;
- b) codice fiscale;
- c) recapito;
- d) estremi dell'autorizzazione commerciale;
- e) settore commerciale;
- f) specializzazioni merceologiche dei prodotti che si intendono vendere;
- g) data di inizio attività di commercio su aree pubbliche così come attestata nel certificato di iscrizione al Registro Imprese.

Le domande di concessione dei posteggi decennali (80%) debbono essere inviate al Comune nei modi e nei tempi previsti da apposito bando e dovranno essere redatte su apposito modello, in bollo, predisposto dalla Regione Marche (mod. R2/AP).

Per le domande di operatori che abbiano già partecipato a precedenti edizioni della fiera di San Giorgio, si farà comunque riferimento, ai dati in possesso dell'ufficio commercio o della Polizia Municipale.

## Art. 11 Domande fuori termine

Le domande pervenute o inviate con lettera raccomandata oltre il termine previsto non entreranno a far parte della graduatoria.

Non verranno presi in considerazione documenti o notizie integrative di domande prodotte nei termini, se presentati o inviati oltre il predetto termine.

Dopo la formulazione della graduatoria non sono accoglibili modifiche relative a subentro o affitto di azienda.

## Art. 12 Criteri di assegnazione dei posteggi

Ai sensi dell'art. 27, comma 3, della LRM 26/99, l'80% dei posteggi della Fiera è assegnato per un periodo di dieci anni, rinnovabile, con rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche tipo "A", agli operatori che vi hanno esercitato per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio e che ne fanno richiesta nei modi e nei tempi previsti da apposito bando.

Nel caso che un posteggio tra quelli assegnati per dieci anni si renda disponibile per revoca,

rinuncia o altro motivo, lo stesso verrà incluso tra i posteggi liberi da assegnare annualmente.

Nell'assegnazione dei posteggi con concessione decennale (80%) e annuale (20%) sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera, per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio, riferite ad una specifica autorizzazione amministrativa;
- b) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
- c) invalidità per l'accesso al lavoro certificata secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- d) istanza presentata da imprenditrici donne;
- e) ordine cronologico ascendente di ricevimento della domanda attestato dal timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune.

L'operatore che non dichiara nella domanda la data di iscrizione al Registro delle Imprese per la predetta attività, se tale dato non risulta in possesso dell'ufficio, verrà considerato avente la minore anzianità di iscrizione.

La concessione decennale del posteggio è limitata al giorno della fiera e decade, con la relativa autorizzazione, quando l'operatore non partecipa alla fiera per tre anni, salvi i casi di malattia, gravidanza e servizio militare, previa comunicazione.

Ciascun operatore è tenuto ad occupare il proprio posteggio entro e non oltre le ore 07.00, in caso contrario lo stesso viene considerato non occupato.

Le operazioni di assegnazione di tutti i posteggi non occupati all'apertura della fiera inizieranno alle ore 08.00, sulla base dei presenti a quell'ora, presso l'ufficio Commercio procedendo in primo luogo ad esaurire la graduatoria relativa ai posteggi liberi 20%. Ultimata tale graduatoria si procederà all'assegnazione dei posteggi eventualmente ancora non occupati agli operatori che non hanno inoltrato la domanda, ma presenti nella giornata della fiera sempre alle ore 8.00 presso l'Ufficio Commercio, secondo i seguenti criteri:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera;
- b) maggior numero di presenze per spunta di cui all'apposito registro comunale;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese, relativamente all'attività di commercio su aree pubbliche.

Gli assegnatari dei posteggi alla spunta dovranno effettuare ugualmente il versamento del canone di concessione del posteggio secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, deve presentare ai fini della registrazione della presenza, anche per la spunta, una sola autorizzazione.

L'operatore assegnatario di posteggio, anche a seguito di spunta, che non occupi o lasci il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza.

Gli eventuali posteggi che risultino ancora non assegnati o resi liberi per revoca disposta dal Comando di Polizia Municipale dopo il termine delle operazioni di assegnazione sopra indicate, non saranno più attribuibili.

E' obbligatorio durante lo svolgimento della Fiera esporre la concessione per il posteggio.

Non sono permesse né cessioni di posteggi ad altri operatori non assegnatari, né scambi di posteggio tra operatori se non per comprovate necessità da valutarsi ad opera del Comando di

Polizia Municipale.

Lo scambio consensuale di posteggio all'interno della fiera di cui all'articolo 27, comma 3 della LR 26/1999, è accoglibile ove non contrasti con la normativa in vigore. La domanda di scambio, con allegata scrittura privata registrata, è presentata, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, al Comune che provvede ad annotare nelle autorizzazioni la nuova numerazione.

Nessun operatore può esercitare in più di un posteggio contemporaneamente nella stessa fiera, ad esclusione di chi subentra nell'attività di altre aziende già operanti nella stessa fiera con l'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 27.

Non è ammesso a partecipare alla spunta l'operatore già titolare di un posteggio nella fiera.

### Art. 13

#### Graduatoria assegnatari di posteggio

1) Graduatoria per l'assegnazione dei posteggi (20%):

E' affissa all'Albo Comunale almeno 20 giorni prima dello svolgimento della Fiera.

Entro e non oltre otto giorni dalla pubblicazione della graduatoria dovranno pervenire per iscritto eventuali ricorsi alla stessa, debitamente documentati.

Le variazioni che la graduatoria dovesse subire dopo l'esame dei suddetti ricorsi avranno effetto, per ragioni preminenti di tempo e di organizzazione, ai fini del diritto di partecipazione alla fiera e, solamente se possibile, ai fini della scelta del posteggio.

2) Graduatoria per l'assegnazione dei posteggi decennali (80%):

I modi ed i tempi per l'affissione della graduatoria all'Albo Comunale e per la presentazione di eventuali ricorsi alla stessa sono disciplinati nel relativo bando.

3) Presso l'Ufficio Commercio è a disposizione la planimetria dei posteggi da assegnare.

### Art. 14

#### Abbinamento operatore commerciale - posteggio:

1) L'abbinamento operatore commerciale-posteggio è effettuato sulla base dell'ordine della graduatoria invitando gli interessati, con lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso l'ufficio commercio, nel giorno ed ora stabiliti, ai fini della scelta del posteggio.

L'operatore impossibilitato a presentarsi personalmente potrà delegare altra persona o l'incaricato dell'Ufficio Commercio.

Nel caso non si presenti nel giorno stabilito per la convocazione, l'operatore potrà effettuare la scelta nei giorni lavorativi successivi e comunque entro e non oltre il giorno indicato nella lettera di convocazione; dopo tale data l'operatore sarà considerato rinunciatario ed il posteggio verrà assegnato seguendo l'ordine della graduatoria.

2) L'assegnazione dei posteggi liberi (20%) potrà essere effettuata solo dietro presentazione della

ricevuta di pagamento del canone di partecipazione alla fiera che viene fissato con deliberazione della Giunta Municipale ai sensi dell'art. 30 della LR 26/1999.

La comunicazione di accoglimento della domanda non costituisce titolo concessivo essendo lo stesso subordinato per la sua validità ed efficacia al pagamento del canone sopra determinato.

Verranno ritenute valide le attestazioni dei suddetti versamenti inviate via fax.

3) Nel primo anno di applicazione del presente regolamento il pagamento del canone relativo all'assegnazione dei posteggi decennali (80%) dovrà essere effettuato prima della scelta del posteggio con le modalità di cui al punto precedente. Negli anni successivi il canone.

#### Art. 15

##### Settore vendita prodotti alimentari

Agli operatori commerciali del settore alimentare: alimenti fritti, salumi, formaggi, porchetta e simili, sono riservati in via A. Caro, i posteggi n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gli eventuali posteggi di tale area non attribuiti potranno essere assegnati, a richiesta, agli altri operatori commerciali del settore alimentare: dolciumi, croccanti e simili, rispettando per la scelta l'ordine in graduatoria.

I posteggi del settore alimentare dati in concessione decennale possono essere ceduti solo ad operatori dello stesso settore.

#### Art. 16

##### Settore vendita animali:

Agli operatori commerciali di animali saranno riservati, in via A. Caro, i posteggi n. 21 e 27. Gli eventuali posteggi di tale area non attribuiti, potranno essere assegnati, a richiesta, agli altri operatori commerciali.

I posteggi del settore vendita animali dati in concessione decennale possono essere ceduti solo ad operatori dello stesso settore.

#### Art. 17

##### Autorizzazioni temporanee

Nei giorni dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono potranno essere concesse autorizzazioni temporanee ai sensi dell'art. 26, comma 4, LR 26/99 ad operatori che commercializzano giocattoli, dolciumi, croccanti e simili, con o senza bevande.

L'ubicazione di tali posteggi sarà definita in base alle indicazioni del Comando di Polizia Urbana.

La concessione del posteggio avverrà dietro pagamento del canone previsto per i posteggi della Fiera.

Art. 18  
Comando di Polizia Municipale

E' attribuito agli appartenenti il Corpo di Polizia Municipale, sotto il coordinamento e la direzione gerarchica del Comandante, potere decisorio in ordine ad eventuali problemi o difficoltà che si venissero a concretizzare per la presenza di operatori in possesso di particolari attrezzature o veicoli che impediscano o rendano problematica lo loro sistemazione e collocazione nel posteggio assegnato o comunque per la adozione di atti, decisioni, provvedimenti che si rendessero necessari per eventi non prevedibili, sempre al fine del buon andamento della manifestazione ed a tutela della pubblica incolumità.

Il Comando di Polizia Municipale, durante lo svolgimento della Fiera, può revocare la concessione del posteggio, previa diffida, per gravi violazioni alla normativa disciplinante il commercio su aree pubbliche o al presente regolamento. Ove necessario si provvederà allo sgombero forzato.

Art. 19  
Canoni

Con apposita delibera di Giunta Municipale, sentite le Associazioni di categoria, saranno determinati i canoni per la concessione del posteggio nella fiera.

Per canone di concessione si intende il corrispettivo dei servizi forniti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la sorveglianza, il controllo e per l'attività amministrativa, organizzativa e tecnica, offerti dal Comune per rendere possibile l'utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali.

Il canone è aggiuntivo rispetto alla tassa di occupazione del suolo pubblico.

Gli assegnatari del posteggio che risulteranno assenti non avranno diritto al rimborso di quanto eventualmente versato.

Parimenti non si opererà il rimborso del canone nella ipotesi di mancato svolgimento della Fiera per motivi meteorologici o di altro genere indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale.

Il canone deve essere corrisposto con le seguenti modalità:

1. Operatore con concessione decennale:

- a. il versamento del canone deve essere effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno;
- b. nel caso di mancato pagamento del canone nel suddetto termine l'operatore incorre in una soprattassa del 10% dell'importo dovuto se questo è corrisposto entro il 31 marzo successivo ed è comunque tenuto a presentare, anche tramite fax, all'ufficio commercio, entro la stessa data, l'attestazione dell'avvenuto versamento;
- c. il mancato versamento del canone entro la data del 31 marzo comporta la sospensione della relativa autorizzazione e la decadenza dal diritto di partecipare alla fiera di San Giorgio per l'anno di riferimento;

2. Operatore con concessione annuale:

- a. Il versamento del canone deve essere effettuato entro la data di convocazione per la scelta del posteggio e comunque entro e non oltre il 31 marzo;
- b. L'operatore invitato alla scelta del posteggio dovrà effettuare il versamento del canone corrispondente a metri lineari sette del posteggio occupato. Nel caso in cui la scelta ricada su un posteggio di lunghezza superiore o inferiore allo standard stabilito, dovrà essere rispettivamente integrato il canone di partecipazione oppure sarà rimborsata la differenza.

Art. 19 bis

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 27 della L.R. 26/1999 è revocata:

- a. nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs.114/1998;
- b. nel caso di decesso del titolare qualora non venga presentata domanda di subentro nelle due edizioni successive alla data del decesso, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

2. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'art. 27 della L.R. 26/1999 è sospesa:

- a. nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento del canone previsto nei modi e nei tempi stabiliti nel precedente art. 19.
- b. nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico;

3. Le richieste per l'assegnazione dei posteggi annuali (20%) non saranno accolte per quegli operatori che nella fiera dell'anno precedente non hanno effettuato il pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico salvo che provvedano al versamento di quanto dovuto almeno 60 giorni prima dello svolgimento della fiera dell'anno in corso.

Art. 20

Commissione Fiera

1) La Giunta Municipale nomina la Commissione Fiera composta da nove membri:

- a) l'Ass.re al Commercio che la presiede;
- b) il Dirigente del Servizio interessato;
- c) il Comandante dei Vigili urbani;
- d) n. 6 rappresentanti designati dalle Associazioni locali dei commercianti più rappresentative a livello provinciale.

2) Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla categoria D) designato dal Dirigente del Servizio interessato.

Art. 21  
Funzionamento della Commissione

La commissione si riunisce su convocazione del presidente:

- almeno una volta all'anno per la programmazione della Fiera;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- su richiesta da parte di almeno tre componenti;

La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai componenti cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, è sufficiente una comunicazione informale ventiquattro ore prima della data stabilita.

Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti

I pareri consultivi e le proposte sono deliberati con i voti favorevoli della metà più uno dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione il segretario redige apposito verbale.

TITOLO TERZO

IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 22

Limitazioni e divieti per l'esercizio  
del commercio in forma itinerante

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art.28, 16<sup>a</sup> comma, del D.Lgs.114/98 e dell'art. 31 della L.R.M. 26/99, per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario e per altri motivi di pubblico interesse, è vietato l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nei sotto elencati luoghi:

- Lungomare Gramsci, Via San Martino, Via Solferino, Statale 16, SS 210, Strada Pompeiana, Via dei Giochi Olimpici, Via Galvani, Via Baglioni, C.da S.Vittoria;
- Area ex Afa;
- Viale dei Pini nel tratto compreso tra via Milano e via Castelfidardo;
- Via Marsala, via Galliano nel tratto compreso tra via Marsala e via Palermo;
- Via D'Annunzio e Via Pirandello nei tratti compresi tra via Foscolo e via Parini;
- nella zona circoscritta dalle seguenti vie: Sacconi, Gramsci, Boni, SS 16 comprendendo in essa anche le suddette vie cittadine;
- nella zona circoscritta dalle seguenti vie: SS. 16, Crocefisso, SS 210 (zona centro storico), comprendendo in essa anche le suddette vie cittadine;
- nella zona circoscritta dalle seguenti vie: SS 16, via Vinci, Costa San Paolo comprendendo in essa anche le suddette vie;
- nella zona circoscritta tra Via Repubblica, Via 1° Maggio, Via Sacconi e la SS. 16.
- Via Marche
- **Lungomare Gramsci – spiaggia.**

Sono inoltre fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti da leggi e regolamenti particolari (divieti di sosta, intralcio alla circolazione, ecc) e dalle modalità di esercizio del commercio su aree

pubbliche in aree demaniali marittime che è subordinato al nulla osta da parte delle Competenti autorità

Nel giorno di svolgimento del mercato settimanale, il commercio itinerante è vietato nell'ambito delle aree adiacenti il mercato stesso, intendendosi come aree adiacenti quelle poste tra i prolungamenti est-ovest di Via Martiri di Cefalonia e Via Boni.

Nel giorno di svolgimento della Fiera di San Giorgio, il commercio itinerante è vietato nell'ambito delle aree comprese tra la SS 16 ed il mare.

Tali limitazioni e divieti sono applicabili anche ai produttori agricoli che alienano direttamente i prodotti ricavati dai propri fondi con autorizzazioni rilasciate ai sensi del D. L.gs. 18 maggio 2001, n. 228.

## TITOLO QUARTO

### Disposizioni comuni e abrogazioni

#### Art. 23

#### Disposizioni normative

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme di cui al regolamento dei mercati, la disciplina del commercio su aree pubbliche, le disposizioni regolanti il commercio in generale e le norme del vigente ordinamento giuridico, in quanto applicabili.

#### Art. 24

#### Abrogazione di norme preesistenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia emanate dal Comune.

\*\*\*\*\*

INDICE	
Art.	Oggetto
	<b>TITOLO PRIMO - AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI</b>
1	Ambito di applicazione
2	Definizioni
	<b>TITOLO SECONDO - DISCIPLINA FIERA DI SAN GIORGIO</b>
3	Tipologia della fiera e giorno di svolgimento
4	Partecipanti
5	Luoghi di svolgimento della Fiera
6	Caratteristiche dei posteggi
7	Posteggi riservati ad associazioni
8	Posteggi aggiuntivi riservati ad operatori dei paesi dell'Unione Europ.
9	Orario di attività della fiera
9 bis	Apertura esercizi commercio al dettaglio in sede fissa
10	Presentazione domande
11	Domande fuori termine
12	Criteri di assegnazione dei posteggi
13	Graduatoria assegnatari di posteggio
14	Abbinamento operatore commerciale - posteggio
15	Settore vendita prodotti alimentari
16	Settore vendita animali
17	Autorizzazioni temporanee
18	Comando di Polizia Municipale
19	Canoni
19 bis	Revoca e sospensione dell'autorizzazione
20	Commissione Fiera
21	Funzionamento della commissione
	<b>TITOLO TERZO - IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE</b>
22	Limitazioni e divieti per l'esercizio del commercio in forma itinerante
	<b>TITOLO QUARTO - DISPOSIZIONI COMUNI E ABROGAZIONI</b>
23	Disposizioni normative
24	Abrogazione di norme preesistenti